

Allegato 2)
Disciplinare di gara

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Corso Roma, 35 - 13019 VARALLO SESIA (VC)

SCHEMA
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 12.09.2016 –
30.06.2017 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA
A DOMANDA DEBOLE DELL'ALTA VALSESIA
CUP G69D16002000002 CIG 6769218767

REP.

L'anno duemilasedici il giorno del mese di , alle ore , in
Varallo, in Corso Roma, 35 presso la Sede dell'Unione montana dei Comuni della
Valsesia.

Avanti a me Dottor Pierluigi MAROCCO, Segretario dell'Unione montana dei Comuni
della Valsesia, abilitato a rogare i Contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente, ai sensi
dell'art. 20, comma 4, dello Statuto vigente e della Deliberazione della Giunta
dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 1 in data 11.09.2015.

Sono presenti i Signori:

- MARZIA NOVARINA, nata a Varallo il 14.04.1964 e residente a Scopello, Reg. Piana SNC, dipendente dell'Ente, la quale interviene al presente Atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, Programmazione, Sviluppo Economico-Sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia Comunità Montana Valsesia, C.F. 82003830021, qui di seguito denominata Ente concedente, esclusa ogni sua responsabilità personale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n° 1 in data 11/09/2015, esecutiva.

- , nato a, il, residente in il quale interviene al presente Atto in qualità di legale rappresentante della dittacon sede legale in, Partita Iva, iscritta dal nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n°, qui di seguito denominato Concessionario.

I componenti della cui personale identità e capacità giuridica di contrattare io Segretario sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

PREMESSO :

- che l'Unione Montana dei comuni della Valsesia ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia della Mobilità Piemontese per la realizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico di persone nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia, sia nei giorni festivi che feriali per il periodo 01.01.2016-30.06.2017;

- che nell'ambito di tale Protocollo l'Agenzia si impegna a garantire il finanziamento della spesa necessaria per l'effettuazione del servizio di TPL sia nei giorni feriali che nei giorni festivi nell'area di cui sopra con Deliberazione della Giunta Provinciale n.

98/2014 tale Protocollo è stato prorogato per la durata di mesi dodici a decorrere dal 15.09.2014;

- che la Regione Piemonte con legge regionale n° 1/2000 ha stabilito che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dal contratto di servizio ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97;

- che il modello di Contratto di Servizio di che trattasi è di tipo "net cost" ;

- che i servizi di che trattasi sono qualificati come concessione di servizi e sono regolamentati da un contratto di tipo "net cost";

- che le gare con oggetto concessioni di servizi di trasporto passeggeri con bus secondo il modello "net cost" sono disciplinate dal Reg. Ue n. 1370/2007;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico – Sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 28 del 21.06.2016 si approvava la Specifica tecnica del Servizio di che trattasi e lo schema del presente Contratto di Servizio e si demandava al Responsabile della Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Comunità montana Valsesia (ora Unione Montana dei Comuni della Valsesia) con Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Valsesia n. 76 in data 31/05/2013, l'indizione di procedura di appalto ad evidenza pubblica ai sensi del Reg. Ue n. 1370/2007.

- che con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 122 del 21.06.2016 si approvava il bando di gara e i relativi allegati per l'indizione di appalto mediante procedura aperta, del servizio di che trattasi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;

- che con la citata Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico – Sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 28/2016, si approvava, altresì, il valore complessivo stimato dell'affidamento per l'intero periodo contrattuale, pari a € 149.726,02 (oltre IVA) di cui:

a) € 133.281,02 (oltre IVA) relativi alle compensazioni economiche a fronte degli obblighi di servizio imposti, così come dettagliato nella richiamata "Specificazione tecnica del Servizio", nonché dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto della sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte e quelle indicate nella richiamata "Specificazione tecnica del Servizio", di cui all'Art. 13 del presente Contratto,;

b) € 16.445,00 (al netto dell'I.V.A.) relativi ai ricavi da traffico presunti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti derivanti dalla vendita degli abbonamenti agli utenti consolidati (studenti) e delle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i Servizi oggetto dell'appalto, con riferimento allo stesso periodo degli anni precedenti, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie;

- che con il citato provvedimento si disponeva di corrispondere al Concessionario, a fronte degli obblighi di servizio pubblico imposti e delle agevolazioni tariffarie previste, le compensazioni economiche nella misura definita con l'offerta aggiudicataria, riconoscendo al Concessionario altresì la titolarità dei ricavi tariffari

derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio;

- che, come risulta dal Verbale di aggiudicazione in data, acquisito agli atti ed approvato con Determinazione del Settore Staff dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. in data, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa....., avendo la stessa conseguito il miglior punteggio complessivo pari aed avendo offerto il ribasso percentuale pari a sull'importo a base di gara e così per complessivi netti Euro

- che con Determinazione del Settore Staff dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. in data i servizi in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa

- che la ditta ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 12.03.2004 n. 123, alla prestazione della Cauzione definitiva prevista nell'importo di €, pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, mediante Polizza Fidejussoria n° rilasciata in data dalla Tale cauzione verrà svincolata a sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Unione Montana abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, laddove la garanzia risultasse insufficiente. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

- che l'Impresa ha regolarmente presentato la documentazione di gara ed è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- che ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.lgs 06.09.2011 n. 159, non è stata acquisita l'informazione antimafia, trattandosi di contratto inferiore a Euro 150.000,00;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 11.09.2015 la Comunità Montana Valsesia è stata estinta per trasformazione in Unione montana dei Comuni della Valsesia con effetto alla data del 01 ottobre 2015 e che a decorrere da tale data l'Unione montana dei Comuni della Valsesia è subentrata in tutti i rapporti attivi, passivi e contrattuali facenti capo alla Comunità Montana Valsesia

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, della cui identità personalmente io sono certo, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. L'oggetto del presente contratto è l'esercizio in concessione per il periodo di vigenza contrattuale, delle linee di trasporto pubblico locale di persone con autoveicoli nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Valli Sermenza e Mastallone – Comuni di Rassa e Civiasco – Frazioni di Varallo: Locarno, Parone, Cervarolo, Camasco, Morondo) e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale “A chiamata - Flexibus”, “Programmati” e “Programmati a richiesta”, sia nei giorni feriali che festivi, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e negli allegati al presente contratto.

2. I servizi di trasporto pubblico locale di cui al punto 1 sono svolti con:

a) una percorrenza complessiva presunta pari a 125.975/Km. (di cui presunti km 45.641 per il servizio “A chiamata – Flexibus” e presunti Km 80.334 per i rimanenti servizi previsti dal Programma di esercizio)

b) un numero complessivo presunto di utenti pari a n. 11.966

c) un ricavo da traffico complessivo presunto pari a €16.445,00 (al netto dell’I.V.A.)

3. Le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, nel rispetto della normativa vigente, sono descritti negli allegati sub 1) – sub A) e sub B)

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione di cui all’art. 1 ha durata dal 12/09/2016 al 30/06/2017 .

Art. 3 - Obblighi di servizio

1. L’esercizio in concessione delle linee e dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto di servizio è soggetto all’imposizione, da parte dell’Ente concedente, degli obblighi di servizio previsti dal presente contratto, ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.lgs. 19.11.1997 n. 422, e dalla L.R. n. 1 del 04.01.2000.

Art. 4 - Compensazioni economiche

1.L’Ente concedente riconoscerà al Concessionario, a fronte degli obblighi di servizio pubblico imposti di cui al precedente articolo, nonché delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 13 del presente Contratto, una compensazione economica forfettaria, nella misura definita con l’offerta aggiudicataria, pari a €(oltre I.V.A.), corrispondente alla differenza tra l’importo determinato in sede di gara e l’importo dell’introito derivante dalla vendita dei titoli di viaggio così come definito in premessa alla lettera b) .

2. Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione, da parte del Concessionario, di regolare fattura di spesa ai sensi di legge e della documentazione prevista dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", che impone l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, ed acquisizione, da parte dell'Ente concedente, delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti assicurativi e previdenziali ai fini degli obblighi connessi con quanto previsto dalla Legge 28/01/2009 n. 2.

3. Al Concessionario saranno riconosciuti altresì la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio.

4. Il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente, con cadenza mensile, i dati relativi al servizio realizzato, con particolare riferimento al numero di utenti trasportati, ai costi sostenuti e, giorno per giorno, alla rendicontazione dei servizi programmati e dei servizi a chiamata effettuati al fine di effettuare un costante monitoraggio dell'efficienza del servizio e del suo effettivo utilizzo da parte dell'utenza interessata.

Art. 5 Modifica della concessione

1. Durante il periodo contrattuale potranno essere apportate, su iniziativa dell'Ente concedente o su istanza del Concessionario, da approvarsi dall'Ente concedente, parziali variazioni alla concessione e all'organizzazione dei servizi, in relazione ad esigenze specifiche mirate al miglioramento dell'offerta, a miglioramenti di efficienza e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

2. Le variazioni di cui al comma 1 che comportino riduzione o aumento entro il limite del 10% della percorrenza annua e del numero delle corse concordate non determinano variazioni dell'ammontare dell'importo di cui all'art. 4.

Le variazioni che comportino riduzione o aumento oltre il suddetto limite percentuale, fino al 20% della percorrenza complessiva indicata all'articolo 3, comma 2 lett.a) determinano una riduzione o aumento proporzionale dell'importo anzidetto. Oltre la soglia del 20% le variazioni sono consentite nei soli casi di cui all'art. 6, e previa revisione del contratto.

3. In ogni caso tutte le variazioni devono essere specificatamente autorizzate dall'Ente concedente.

4. Per l'attuazione delle variazioni di cui al punto 1 il Concessionario ha diritto ad un preavviso pari a 30 giorni.

Art. 6 - Revisione del contratto

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare della compensazione economica di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 20% del corrispettivo pattuito. In tal caso l'ammontare della compensazione spettante all'impresa viene determinato in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.

Art. 7 - Cause di risoluzione anticipata del contratto di servizio e revoca della concessione

1. L'Ente concedente ha facoltà di revocare la concessione, con provvedimento motivato, previa informazione al Concessionario, per motivi di interesse pubblico, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

2. L'Ente concedente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di servizio, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, qualora il Concessionario:

- a) non adempia agli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
- b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa per fatto proprio,
- c) effettui il servizio con ripetute ed accertate gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore.
- d) non ottemperi sistematicamente alle disposizioni impartite dall'Ente concedente, agli obblighi contrattuali od imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti;
- e) non denunci il personale dipendente agli Enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro o non effettui il pagamento delle relative contribuzioni.
- f) perda, durante il periodo di validità contrattuale, i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalle vigenti norme per l'esercizio della professione di autotrasportatore di persone su strada.

3. Nel caso di cui al comma 2 lettera b), l'Ente concedente intima al Concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive ventiquattro ore, dichiarando

contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto di servizio s'intenderà senz'altro risolto.

Negli altri casi previsti dal comma precedente si applica il termine di cui all' ex art. 1454 del Codice Civile.

4. Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili al Concessionario, l'Ente concedente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto di servizio con eventuale ripetizione dell'indebito, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.

5. Non costituisce titolo per richiedere la risoluzione anticipata del contratto di servizio la sospensione del servizio per cause di forza maggiore o per sciopero, sempre che il Concessionario si attivi, in caso di sciopero attuato in violazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive ed integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 8 - Norme generali di esercizio della concessione

1. Il Concessionario deve esercitare tutte le autolinee e i servizi oggetti della concessione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità del contratto di servizio, anche se non espressamente richiamate, nonché delle clausole e prescrizioni riportate nel contratto stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

Art. 9 - Risorse umane

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto il Concessionario deve avere la disponibilità di personale qualificato, sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 10 - Risorse tecniche

1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, dovrà avere la disponibilità degli autoveicoli necessari all'espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge.

2. In quanto linee in area a domanda debole potranno essere adibiti all'esercizio dei servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 87 del C.d.s, e, secondo le norme vigenti, anche autoveicoli immatricolati per servizi pubblici non di linea o ad uso proprio;

3. Ai sensi dell'articolo 82 del C.d.s. il Concessionario potrà impiegare, sulle linee oggetto del contratto di servizio, autobus immatricolati in servizio di noleggio da rimessa riconosciuti idonei dagli Uffici M.C.T.C.

4. Su ciascuna linea oggetto del contratto di servizio potranno essere impiegati unicamente autoveicoli del tipo indicato nella "Specificazione tecnica del Servizio".

5. Ogni modifica relativa all'elenco dei mezzi impiegati per i servizi e sulle linee oggetto del contratto stesso, comunicato dal Concessionario all'atto della stipula del contratto di servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente concedente, così come l'immissione in servizio di altri mezzi non indicati nell'elenco di cui sopra.

6. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio dovrà essere autorizzata

dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all'Ente concedente prima dell'immissione in servizio

7. Il Concessionario dovrà conservare su ogni mezzo copia della concessione e degli orari approvati dall'Ente concedente ed esporre, in modo ben visibile dall'esterno, l'indicazione degli estremi di percorso della corsa in cui il mezzo è impiegato.

8. Il Concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ente concedente per alienare i mezzi impiegati sulle linee oggetto del contratto di servizio, nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee.

Art. 11 - Modalità di esercizio ed orari

1. Il Concessionario deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto del contratto di servizio secondo le modalità di esercizio e gli orari stabiliti ed approvati dall'Ente concedente, riportati in allegato.

2. Il Concessionario deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell'articolo 12 e quelle di volta in volta impartite, per motivi di pubblica utilità, dall'Ente concedente.

3. I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previste dai programmi di esercizio allegati al presente atto e garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 15

4. Il Concessionario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi dovuti a cause di forza maggiore, sciopero o l'effettuazione di corse suppletive ammesse, che dovranno essere comunicate dal Concessionario all'Ente concedente entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento. Tutte le altre variazioni alle modalità di esercizio ed agli orari che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente concedente.

Art. 12 - Prescrizioni di esercizio

1. Il Concessionario deve effettuare i servizi solo sui percorsi previsti dai “Programmi di esercizio”, effettuando tutte e solo le corse previste, secondo gli orari approvati dall’Ente concedente, e con le modalità descritte nella “Specifica tecnica del Servizio” allegati al presente atto.
2. Il Concessionario deve rispettare tutte le norme e limitazioni contenute nella “Specifica tecnica del servizio” allegata.
3. Il Concessionario deve esporre alle fermate principali di ogni comune gli orari delle autolinee transanti, mantenendoli aggiornati.
4. Il Concessionario deve comunicare all’Ente concedente ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà del Concessionario.
5. Il Concessionario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall’Ente concedente.
6. E’ fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale. Il massimale minimo per i danni a persone o cosa dovrà essere almeno pari ai minimi di legge.

Art. 13 - Struttura tariffaria e agevolazioni

1. La tariffa applicata per ogni singolo viaggio del Servizio “A chiamata – Flexibus” (compresi quelli da/per il domicilio del cliente) e dei Servizi “Programmati con fermate a richiesta” è pari ad euro 2,50.

2. Per i Servizi “Programmati” il Concessionario deve applicare, per tutte le tipologie di documenti di viaggio adottabili nel periodo di validità del presente contratto di servizio, le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani, così come definite dalla Regione Piemonte a cui si rimanda, ed eventuali successive modifiche.

3. Il Concessionario deve applicare le gratuità e le agevolazioni tariffarie disposte dalla Regione Piemonte, a cui si rimanda, vigenti all’atto di sottoscrizione del presente contratto ovvero introdotte in corso di validità.

4. Per gli utenti provenienti dalla Valsermenza e Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea Alagna – Varallo - Vercelli, il Concessionario dovrà applicare, un’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo-Balmuccia-Varallo e Rimella-Fobello-Varallo corrispondente all’importo (classe) derivante dalla differenza tra l’importo (classe) per l’acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l’importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo) .

5. L’ammontare del minore introito a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 3) e 4) resta a carico del Concessionario.

6. Tutti i ricavi relativi ai corrispettivi di cui sopra competono integralmente al Concessionario.

Art. 14 - Biglietti ed abbonamenti

1. Il Concessionario deve adottare e rendere disponibili tutte le tipologie di documenti di viaggio previste dalla Regione Piemonte con riferimento al periodo di esercizio.

Art. 15 - Standard minimi di qualità del servizio

I servizi di cui al presente contratto dovranno garantire standard qualitativi in termini di età, manutenzione, affidabilità, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse, rispondenti a quelli richiesti nella “Scheda tecnica di servizio”, allegata al presente contratto, e offerti in sede di aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Informazione all'utenza

1. Il Concessionario deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito, prezzi e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune),
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee
- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo.

2. Il Concessionario deve diffondere al pubblico la Carta dei Servizi di cui al successivo art. 17 con indicazione dei diritti e dei doveri dei viaggiatori e le modalità di accesso all'informazione e di presentazione di eventuali reclami, che definisca i livelli qualitativi minimi garantiti, che preveda opportune forme di risarcimento in caso di disservizi avvenuti per motivi dipendenti dall'azienda stessa.

3. Il Concessionario deve verificare, almeno una volta nel corso della durata del presente contratto, il grado di soddisfazione dei viaggiatori per i servizi erogati mediante apposita indagine, comunicandone i dati all'Ente concedente.

4. Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza.

Art. 17 Carta dei Servizi

1. Fermo restando gli standard qualitativi minimi di cui all'articolo 15, l'impresa è impegnata ad adottare la "Carta dei Servizi" ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273, secondo lo schema generale di riferimento allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30.12.1998.

Art. 18 - Sciopero

1. Il Concessionario deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia, riportando sull'orario generale le corse garantite anche in caso di sciopero.

2. Il Concessionario deve inoltre attivarsi per garantire il servizio anche in caso di sciopero effettuato in violazione di tali norme.

Art. 19 - Informazioni all'Ente concedente

1. Il Concessionario deve informare tempestivamente l'Ente concedente di tutte le anomalie che si verificano durante il servizio, anche per cause accidentali.

2. Il Concessionario deve fornire all'Ente concedente le informazioni sotto elencate, oltre a quelle previste da altri articoli del contratto, ed ogni altro chiarimento richiesto dall'Ente stesso per i fini istituzionali:

- Copia della Carta dei Servizi
- Completa rendicontazione del servizio svolto con cadenza mensile
- Documentazione dei ricavi del traffico rilevati per i singoli servizi

Art. 20 - Garanzie

1. Il presente contratto deve rispettare il Reg. Ue 1307/2007 e il D.Lgs n ° 50/2016, nonché quanto previsto dal Reg. CE n. 1071/2009. L'Ente concedente garantisce certezza finanziaria e copertura di bilancio.

Art. 21 - Vigilanza e verifiche

1. Le funzioni di controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto di servizio spettano all'Ente concedente che può effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere al Concessionario i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e fornendo i dati richiesti dall'Ente concedente.

3. Il Concessionario si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, anche su supporto informatico.

Art. 22 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, dell'art. 19 comma 3, lett) del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 19 della L.R. della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, per ogni violazione degli obblighi previsti dal contratto di servizio, dalla concessione o, in generale, derivanti da obblighi di legge, qui di seguito indicate e non giustificate, l'Ente concedente potrà applicare la sospensione provvisoria del pagamento dell'importo mensile dovuto nelle seguenti misure:

- variazione non autorizzata del programma di esercizio da cui derivi una diminuzione dell'offerta fino a € 2.000,00
- mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate: fino a € 1.000,00
- mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi: fino a € 1.000,00
- inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente affidante: fino a € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni previste all'artt. 15 e 16 : fino a € 1.000,00
- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza: fino a € 1.000,00

2. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall'Ente concedente alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dal Concessionario per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

3. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati al Concessionario con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Il Concessionario può far pervenire all'Ente concedente scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta al Concessionario di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 20, in caso di rigetto da parte dell'Ente affidante delle giustificazioni addotte dallo stesso.

5. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

Art. 23 – Responsabilità

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l’Ente concedente, inerente l’organizzazione e l’esercizio del servizio oggetto del contratto.

2. Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 24 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto sono devolute all’esame di un arbitro unico scelto di comune accordo tra l’Unione montana dei Comuni della Valsesia e il Concessionario.

2. In mancanza di accordo tra le parti circa la scelta dell’arbitro unico, provvede il Presidente del Tribunale competente

3. In caso di contenzioso è competente il Foro di Vercelli

Art. 25 - Clausole finali

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Concessionario che le assume senza rivalsa.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di trasporti ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

3. il Presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,

4. Ai sensi dell'art.13 del Dlgs n.196/2003 i dati personali forniti, non sensibili, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e del contratto di cui si riferiscono e saranno conservati presso gli Uffici dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

5. Il presente Contratto riguarda opere e servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131. L'imposto di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico, per l'importo di € 45,00.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n..... pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono ed il sottoscritto lo firma a sua volta in modalità elettronica.

La Ditta

La Comunità Montana Valsesia: Il Responsabile del Settore Amministrativo
Programmazione Sviluppo Economico-Sociale

Il Segretario: Dott. Pierluigi Marocco